SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VII LEGISLATURA ----

(N. 1182-A)

RELAZIONE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MODICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978 (V. Stampato n. 2078)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 maggio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1978

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, modificando quanto è stato previsto dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3, ha stabilito che la data di svolgimento di alcune elezioni comunali nella Valle d'Aosta e di alcune elezioni comunali e provinciali nel Friuli-Venezia Giulia fissate per la primavera del 1978 sia fatta coincidere con la data delle elezioni regionali che dovranno svolgersi in entrambe le Regioni nell'estate 1978.

L'iniziativa del Governo si ispira all'esigenza, condivisa dal Parlamento, di razionalizzare le scadenze elettorali in modo tale da consentirne il più possibile la concentrazione.

L'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, attua queso indirizzo evitando che lo stesso corpo elettorale sia chiamato a pronunciarsi due volte, a distanza di poche settimane, per elezioni amministrative prima, e poi per quelle regionali.

I successivi articoli del decreto-legge regolano le modalità delle operazioni elettorali così da tener conto della contemporaneità delle diverse elezioni.

Per i motivi suddetti, la legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 1978, già approvata dalla Camera dei deputati, merita il voto favorevole del Senato.

MODICA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:

All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: , come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Premesso che nell'estate del 1978 dovranno aver luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, i cui quinquenni di carica scadranno rispettivamente il 5 luglio ed il 7 luglio del corrente anno;

Considerato che nelle predette Regioni a statuto speciale vi sono consigli provinciali e comunali che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, in occasione del turno elettorale che verrà fissato nella primavera del 1978, a norma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nonchè amministrazioni comunali e provinciali, in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimento o dimissioni dei rispettivi consigli ovvero per altre cause, anch'esse interessate al turno elettorale della prossima primavera;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali sopraindicati alla stessa data che verrà stabilita per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle due sopraindicate Regioni;

Considerato che la concentrazione alla medesima data delle elezioni di cui sopra, oltre ad evitare disagi al corpo elettorale che verrebbe chiamato nuovamente alle urne a breve intervallo di tempo, tende a contenere l'aggravio della spesa che deriverebbe dallo svolgimento di consultazioni separate:

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali di cui sopra, al fine di farle coincidere con la data che verrà stabilita per lo svolgimento delle elezioni regionali nelle due sopracitate Regioni;

Considerata la necessità di dettare norme che disciplinino le modalità per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e per il tesoro;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: Testo del decreto-legge)

DECRETA:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rnnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, è fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

La convocazione dei comizi elettorali è disposta, in base alle norme vigenti, dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali.

Art. 2.

Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale, si osservano le seguenti norme:

- a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio regionale. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del predetto manifesto;
- b) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione dei seggi si applicano le norme delle leggi per l'elezione del consiglio regionale;
- c) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

- a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio regionale. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico anzidetto, come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del predetto manifesto;
 - b) identica;
 - c) identica;

(Segue: Testo del decreto-legge)

d) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- 1) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- 2) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- 3) alle ore 8 del martedì, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali. Se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361;
- e) nel caso che si debba far luogo anche alle elezioni circoscrizionali a norma dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, i termini per le operazioni di scrutinio di cui alla lettera d) sono prorogati di quattro ore;
- f) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del consiglio regionale e dei consigli provinciali le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle varie consultazioni sono ripartite ponendo a carico del comune la metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

(Segue: Testo comprenden dei deputati)	te le	modificazioni	apportate	dalla	Camera
d) identica.					
Identico.					
Identico.					
Identico:					
1) identico;					
2) identico;					
3) identico;					
e) identica;					
f) identica.					
Identico.					
Identico.					

(Segue: Testo del decreto-legge)

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

Andreotti — Cossiga — Bonifacio Pandolfi

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 3.

Identico.